

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento intende chiarire e dettagliare i vari punti del piano di gestione degli allevamenti.

2. GUIDA ALLA COMPILAZIONE

CODICE DI STALLA:

Non hanno obbligo di richiesta del codice di stalla gli allevamenti rurali di avicoli se inferiori a 50 capi, di conigli detenuti esclusivamente per autoconsumo e di un solo suino per autoconsumo.

Il codice di stalla ha validità fino a richiesta di revoca per cessata attività oppure decade automaticamente dopo 3 anni dall'ultima movimentazione di animali.

CODICE PASCOLO:

Il codice pascolo si acquisisce presentando una richiesta al servizio veterinario di competenza territoriale almeno 60 giorni prima della data prevista di arrivo degli animali al pascolo. La richiesta va presentata per qualsiasi tipo di pascolo. La presentazione della domanda è a carico del proprietario del terreno o di chi lo conduce. Alla domanda deve essere allegata la planimetria del terreno per cui si richiede il codice.

CODICE DI AUTORIZZAZIONE PRODUZIONE DEL LATTE (D.M. 9 maggio 1991, n. 185):

è l'autorizzazione sanitaria necessaria per la produzione di latte crudo destinato a consumo umano diretto o di latte fresco pastorizzato di alta qualità. L'autorizzazione viene richiesta dal rappresentante legale o titolare della ditta ed è rilasciata dalla USL di competenza per i locali di mungitura e stoccaggio del latte.

1) TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO: indicare le specie allevate e l'indirizzo produttivo dell'allevamento.

2) DOTAZIONE STRUTTURALE: allegare al piano di gestione una planimetria dettagliata con misure della struttura e descrizione dei locali presenti in azienda. Descrivere la tipologia di allevamento, magazzini/fienili presenti, siti di accumulo delle deiezioni (letame/liquame/pollina).

3) GESTIONE DELLA RIMONTA: indicare se la rimonta è interna o se vengono acquistati a animali dall'esterno.

RIMONTA ESTERNA NON BIOLOGICA

Per fini riproduttivi, solo quando non risultino disponibili animali biologici, l'azienda può acquistare femmine non biologiche nullipare (non devono mai aver partorito). L'azienda, per dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici, deve conservare copia di almeno due richieste a due fornitori di animali biologici e delle relative risposte negative ricevute.

Per **bovini** ed **equini** possono essere introdotti in azienda al massimo il 10% del patrimonio di capi adulti. Qualora un allevamento abbia meno di dieci bovini si può introdurre al massimo a un animale all'anno. Il periodo di conversione degli animali è di 12 mesi per i bovini destinati alla produzione di carne e 6 mesi per la produzione di latte.

Per i **suini** possono essere introdotti in azienda al massimo il 20% degli adulti in allevamento che, dopo un periodo di conversione di sei mesi, saranno biologici. Se in allevamento ci sono meno di

cinque suini si può introdurre un animale l'anno.

Per i **Piccoli ruminanti** è ammessa l'introduzione di femmine nullipare non biologiche per il 20% del totale di capi adulti presenti in allevamento. Se in allevamento ci sono meno di cinque ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo ad un animale l'anno. Il periodo di conversione degli animali è di 6 mesi.

A causa della mancanza di pollastrelle biologiche per gli avicoli possono essere introdotti pulcini non biologici con meno di tre giorni di età.

Se più grandi:

- Il produttore che intende allevare pollastrelle semi bio deve compilare il fac-simile A dell'allegato 5 del DM 6793/18 ed inviarlo all'Autorità Competente entro 10 giorni dall'inizio del ciclo di allevamento;

- Il produttore di uova che intende acquistare pollastre semi bio deve compilare il fac-simile B dell'allegato 5 del DM 6793/18 almeno 60 giorni prima dell'inizio di allevamento.

L'incremento degli animali in azienda può arrivare al 40% inoltrando domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento delle indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla osta all'autorità competente che entro 30 giorni lavorativi rilascia parere sull'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso.

4) IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI:

indicare come vengono identificati gli animali.

5) MODALITÀ DI SEPARAZIONE DEGLI ANIMALI CONVENZIONALI:

in azienda possono essere presenti animali misti (bio/convenzionali) purchè siano di specie differenti e con strutture di stabulazione/pascoli distinti e separati. Descrivere come viene garantita la separazione tra animali convenzionali e biologici e come vengono separati sia i mezzi che i mangimi utilizzati per le due tipologie di allevamento.

6) PIANO UTILIZZO DEIEZIONI:

allegare il piano di spandimento delle deiezioni.

Si rammenta che le deiezioni eccedenti i 170 kg di N/ha/anno possono essere smaltite con accordi di cooperazione e solo con aziende certificate bio.

Si ricorda che è possibile utilizzare effluenti provenienti da allevamenti convenzionali non industriali per fertilizzare il terreno.

Per «Allevamento industriale» ci si riferisce ad un allevamento in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a. gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
- b. gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

7) UTILIZZO DEI PARCHETTI O DEI Paddock ESTERNI DA PARTE DEGLI ANIMALI

Indicare come gli animali possono accedere ai parchetti e agli spazi esterni.

Poiché l'allevamento biologico è un'attività legata alla terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualevolta sia possibile, a spazi all'aria aperta o a pascoli.

8) TIPO DI STABULAZIONE PREDISPOSTA PER SPECIE/CATEGORIA DI ANIMALI

Indicare la tipologia di stabulazione degli animali (es. fissa o libera, con cuccette, lettiera con paglia o altro materiale organico).

La stabulazione fissa è autorizzata solo nelle piccole aziende con una consistenza totale di 50 animali solo nelle zone sottoposte a vincoli geologici, climatici e strutturali, qualora non fosse possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e almeno due volte la settimana abbiano accesso a spazi liberi all'aperto quando non è possibile l'accesso ai pascoli. In questi casi devono essere descritti i terreni utilizzabili dagli animali e le modalità e tempistiche di accesso agli stessi.

9) PAVIMENTAZIONI DEI LOCALI DI STABULAZIONE E TIPO DI LETTIERA ADOTTATA

I pavimenti degli edifici devono essere lisci ma non sdruciolevoli.

Almeno metà della superficie minima interna della pavimentazione deve essere costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.

L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I del Reg. 889/2008.

Per gli avicoli, almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba.

10) MODALITÀ DI GESTIONE DEI PASCOLI

Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché le condizioni climatiche e lo stato del suolo lo permettano, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.

Gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici.

Avicoli - hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita. Gli spazi all'aperto devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

Indicare:

- Il numero degli appezzamenti in cui gli animali pascolano e gli ettari utilizzati;
- Il periodo in cui gli animali possono pascolare (mesi di accesso al pascolo)
- La specie e la categoria di animali portati al pascolo
- Le UBA totali
- Se il pascolo è biologico oppure promiscuo

11) PRATICA DELLA TRANSUMANZA. MODI E TEMPI DI TRASFERIMENTO DEGLI ANIMALI E ALIMENTAZIONE ADOTTATA NEL PERIODO DI SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI.

Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra.

Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

12) PROGRAMMA LUCE (SOLO PER AVICOLI)

La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la

luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

13) PRATICHE DI PROFILASSI E TERAPIE NATURALI ADOTTATE

I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere adeguatamente puliti e disinfettati (soltanto con i prodotti elencati negli allegati II e VII del regolamento 889/2008) per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni.

I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati nell'allegato V, sezione 1, e nell'allegato VI, sezione 3 del regolamento 889/08 sono da preferire ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici. Se questi prodotti fitoterapici non risultano efficaci possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.

Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatrici o antibiotici, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ad un nuovo periodo di conversione.

La documentazione giustificativa dei trattamenti effettuati deve essere conservata e resa disponibile all'autorità o all'organismo di controllo.

14) MODALITÀ DI GESTIONE DEL PRODOTTO DURANTE LA CURA E IL TEMPO DI SOSPENSIONE DEL FARMACO (TEMPI DI SOSPENSIONE DOPPI; QUALORA NON SPECIFICATI, SI OSSERVA UN TEMPO DI SOSPENSIONE DI 48 ORE)

Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici dagli animali trattati è doppia rispetto a quello stabilito per il convenzionale o, qualora il tempo non sia precisato sul foglietto illustrativo del medicinale, deve essere di 48 ore.

15) PRATICA DEL FINISSAGGIO

La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi.

16) VITELLI IN RECINTI INDIVIDUALI

È vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.

17) GESTIONE DEGLI ANIMALI (ART. 18 REG.889/2008) - L'APPLICAZIONE DI ANELLI DI GOMMA ALLE CODE DEGLI OVINI, LA RECISIONE DELLA CODA, DECORNAZIONE COMPRESA CAUTERIZZAZIONE ABBOZZO CORNEALE

Queste operazioni possono essere autorizzate dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

18) MODALITÀ DI SEPARAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE MATERIE PRIME DI ORIGINE DIVERSA (BIO, CONVERSIONE, CONVENZIONALE SE DEL CASO).

Indicare come avviene la separazione delle materie prima bio e convenzionali all'interno delle strutture di deposito (silos, magazzini, fienili).

ALIMENTAZIONE

Erbivori - almeno il 60% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora non sia

possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione (per «regione» si intende l'intero Stato italiano).

Suini e avicoli - almeno il 20% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione (per «regione» si intende l'intero Stato italiano) in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico.

Qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentita la percentuale massima pari al 5 % di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole. Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Alimenti in conversione

1. Autorizzati nella razione alimentare fino ad un massimo del 30% se di provenienza extra aziendale; se aziendali la percentuale può arrivare al 100%.
2. Fino al 20% della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni.

Svezamento

Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

Gli alimenti non devono contenere Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e non è consentito l'uso di stimolatori della crescita e di amminoacidi di sintesi.